



Decisione n. 5062 del 7 febbraio 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. L. Salamone – Membro supplente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Relatore: Prof. Avv. G. Guizzi

nella seduta del 23 dicembre 2021, in relazione al ricorso n. 5772, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La controversia sottoposta alla cognizione dell'Arbitro concerne il tema della responsabilità dell'intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo della mancata rilevazione della inadeguatezza del prodotto finanziario. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento e considerati come rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. Dopo aver presentato reclamo in data 9 gennaio 2020, cui l'intermediario ha dato riscontro con nota del 9 marzo dello stesso anno in maniera non giudicata soddisfacente, la società ricorrente, avvalendosi dell'assistenza di un difensore, si è rivolta all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando quanto segue.

La società ricorrente espone di aver sottoscritto, tramite l'intermediario, tra il 28 giugno 2013 e il 10 giugno 2016, quattro polizze assicurative a contenuto finanziario del tipo *unit-linked*, con una società di assicurazione appartenente al medesimo gruppo del resistente. La società sottolinea che tutte le operazioni sono state precedute dalla prestazione del servizio di consulenza da parte dell'intermediario, che avrebbe sempre rassicurato il legale rappresentante, tramite i dipendenti della filiale di riferimento, che tali polizze «*non avrebbero mai potuto andare in perdita*». La società segnala, tuttavia, che a dispetto delle rassicurazioni ricevute e di quanto rappresentato al legale rappresentante in occasione della conclusione delle operazioni, al momento del disinvestimento la società ha realizzato una perdita complessiva di € 36.917,50.

La società ricorrente lamenta, in primo luogo, che l'intermediario non avrebbe correttamente adempiuto gli obblighi di informazione cui era tenuto in occasione della conclusione delle quattro operazioni di investimento, in particolare omettendo di rendere al legale rappresentante «*le informazioni idonee a metterlo in condizione di comprendere la natura e le implicazioni dei prodotti finanziari proposti, e quindi di assumere una consapevole scelta di investimento*». In ogni caso la società ricorrente lamenta che il lasso di tempo, di appena cinque minuti, intercorso tra la sottoscrizione del verbale di consulenza e l'ordine di investimento non avrebbe permesso al legale rappresentante di effettuare una valutazione ponderata della proposta formulata dall'intermediario.

La società ricorrente si duole, quindi, del non corretto svolgimento della valutazione di adeguatezza. In proposito la società deduce che il questionario somministrato al legale rappresentante non era idoneo a permettere di rendere il giudizio di adeguatezza, in particolare perché non si rinvenivano al suo interno domande volte a individuare le esigenze assicurative del cliente, che dovrebbero stare alla base della sottoscrizione di quei prodotti, né domande circa la «*situazione finanziaria*» e gli «*obiettivi d'investimento*». La ricorrente contesta, altresì, la veridicità delle risposte rese in relazione al livello di conoscenza ed esperienza in prodotti finanziari, sostenendo che le stesse sarebbero state orientate dall'intermediario, e rilevando in ogni caso l'assenza di domande volte a verificare

la consapevolezza del cliente circa la differenza tra un'ordinaria assicurazione sulla vita e una polizza di assicurazione sulla vita *unit-linked*. Sempre con riferimento alla contestazione di inadeguatezza, la società ricorrente segnala il carattere irragionevole delle quattro operazioni, che vincolavano per molti anni un importo di ben € 495.000,00, con la previsione di ingenti costi da sostenere per l'ipotesi di estinzione anticipata, per una cooperativa che svolge attività edilizia.

Sulla base di quanto esposto, la società ricorrente, che ha poi riscattato tutte le polizze di che trattasi, conclude chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al risarcimento del danno che quantifica in misura pari alle perdite sofferte.

3. L'intermediario si è costituito nei termini prescritti dal Regolamento chiedendo il rigetto del ricorso.

L'intermediario contesta tutto quanto dedotto dalla società. Il resistente sostiene che il legale rappresentante era stato debitamente informato delle caratteristiche dei prodotti, e segnatamente del fatto che si trattava di polizze assicurative *unit-linked* implicanti versamenti periodici. Il resistente sottolinea, altresì, che la società ricorrente era comunque già avvezza ad investimenti finanziari, come emergeva del resto già dal bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 che contabilizzava immobilizzazioni in titoli per € 100.075,00 e attività finanziarie, già nel 2011, per un valore complessivo di € 754.765,00,

L'intermediario respinge, quindi, gli addebiti mossi allo svolgimento dell'attività di profilatura. Il resistente sostiene che l'orizzonte temporale di investimento della società ricorrente, come risultante dai questionari e dalla «*intervista di adeguatezza delle persone non fisiche*», è sempre stato di lungo termine, mentre quel che negli anni è cambiato è stato il profilo di rischio che classificato come bilanciato nel 2013 e poi diventato, in occasione delle profilature del 2016, dapprima cauto e successivamente prudente.

L'intermediario osserva, infine, che la misura della perdita è comunque parzialmente da ascrivere alla decisione della ricorrente di riscattare anticipatamente le polizze rispetto alla scadenza naturale prevista, che oltre a comportare il disinvestimento in un momento poco favorevole, ha implicato anche l'applicazione dei costi di estinzione anticipata.

4. La società ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, Regolamento ACF.

La società ricorrente insiste nel sostenere che il legale rappresentante non ha ricevuto in sede di consulenza tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole.

La società eccepisce il carattere non pertinente delle osservazioni dell'intermediario circa la composizione delle voci di bilancio. Oltre a contestare che il resistente ha estrapolato quelle informazioni da bilanci in realtà successivi all'epoca in cui le operazioni sono state eseguite, la società ricorrente sottolinea che quelle voci erano indicative solo dell'esistenza di "*riserve di liquidità*" e dell'esistenza di altri investimenti, tra i quali non figuravano, tuttavia, polizze.

La ricorrente osserva che il disinvestimento anticipato delle polizze non può essere qualificato come comportamento causativo del danno eventualmente rilevante *ex art. 1227 c.c.*, dal momento che il recupero delle somme impegnate con le polizze assicurative era necessario per *«fronteggiare le contingenti esigenze di liquidità dell'impresa»*, ed in particolare, come riconosciuto dallo stesso intermediario, per far fronte ad un pignoramento presso terzi che l'aveva colpita.

5. Anche l'intermediario si è avvalso della facoltà di replicare, senza peraltro aggiungere sostanziali elementi di novità al dibattito.

DIRITTO

1. La domanda è meritevole di accoglimento, risultando fondate, ad avviso del Collegio, entrambe le doglianze avanzate dalla società ricorrente.

Fondata è in primo luogo la contestazione della ricorrente in relazione al non corretto adempimento, da parte del resistente, degli obblighi di informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari.

2. A fronte di prodotti connotati da una certa complessità, l'intermediario si è, invero, limitato solo a indicare su tutti e quattro gli ordini che si trattava di polizza della tipologia *unit-linked* e a rappresentare i costi di caricamento del prodotto, nonché la ripartizione periodica dei premi trattandosi di PAC.

Nessuna informazione risulta essere stata resa, invece, sulle caratteristiche concrete del prodotto e sui fondi sottostanti, essendosi limitato il resistente a rinviare integralmente alla documentazione assicurativa - che la cliente dichiarava con apposita sottoscrizione di aver ricevuto – ma senza peraltro depositarla agli atti del procedimento, neppure in stralcio, così impedendo al Collegio di apprezzare se per il loro contenuto la consegna di tali documenti poteva considerarsi sufficiente per assolvere gli obblighi di corretta informazione, in particolare in relazione all'esistenza delle penali di estinzione anticipata, e che formano oggetto di specifica contestazione.

D'altra parte, quest'Arbitro ha già avuto modo di sottolineare che rispetto alle polizze *unit-linked*, ai fini della prova del corretto assolvimento degli obblighi di informazione, non può essere ritenuto sufficiente il deposito della mera dichiarazione di presa visione della documentazione emessa dalla società di assicurazione, anche tenuto conto della «*complessità già insita in una polizza unit-linked*» e tenuto conto che «*la loro denominazione di polizza assicurativa sulla vita può essere addirittura fonte di equivoci, ove le caratteristiche del prodotto non siano state accuratamente spiegate, in quanto può ingenerare la falsa convinzione che la restituzione del capitale, alla scadenza del termine o al verificarsi del sinistro, sia in qualche modo garantita; il che invece non è, essendo il rimborso esposto al rischio dell'andamento dei prodotti finanziari sottostanti*». (cfr. decisione 30 novembre 2021 n. 4662)

3. Fondata è, comunque, anche e soprattutto la seconda censura avanzata dalla società ricorrente, ossia quella attinente alla complessiva inadeguatezza di un investimento in polizze assicurative sulla vita, seppure a contenuto marcatamente finanziario ed ascrivibili alla tipologia delle polizze *unit-linked*, per una società cooperativa, ossia per un soggetto giuridico non ascrivibile al genere delle persone fisiche.

Al riguardo si deve, infatti, segnalare che la caratteristica che qualifica tale prodotto finanziario è di assolvere pur sempre una finalità anche di assicurazione per il sottoscrittore, che coincide del resto con l'assicurato, e segnatamente una finalità che non è solo quella di potere ottenere un capitale alla scadenza pattuita (c.d.

rischio di sopravvivenza) ma anche, nel caso del verificarsi dell'evento morte nel corso del rapporto, di ottenere la devoluzione del capitale ai soggetti designati in contratto.

Ebbene questa funzione assicurativa, e poi segnatamente quella di assicurazione contro il rischio morte, viene inevitabilmente meno nel caso di polizza in cui il soggetto contraente e assicurato sia una persona giuridica, che per definizione tale rischio non corre, e dove allora l'indicazione del soggetto il cui rischio morte è coperto nella persona del legale rappresentante, finisce per realizzare un uso non proprio dello strumento (facendo gravitare la struttura del prodotto verso la tipologia dell'assicurazione sulla vita di un terzo), che in definitiva rappresenta, per le persone giuridiche, solo un modo di immobilizzare per un certo tempo (quello del contratto) il capitale investito.

Nel complesso, dunque, deve rilevarsi che il collocamento di polizze *unit-linked* non appare adeguato a soggetti diversi dalle persone fisiche, e poi segnatamente per enti esercenti attività di impresa; e ciò proprio per le ragioni sottolineate dalla ricorrente nelle deduzioni integrative. Le polizze *unit-linked*, con i loro elevati costi di estinzione anticipata, non risultano in buona sostanza adeguati a chi esercita attività di impresa, le cui esigenze di investimento debbono essere sempre bilanciate con quelle che attengono al pronto e immediato recupero della liquidità impiegata.

4. Gli inadempimenti dell'intermediario sono dotati di sicura rilevanza causale nella produzione del danno sofferto dalla società ricorrente. In ossequio al principio del «*più probabile che non*» si deve, infatti, ritenere che in presenza di un'informazione corretta, e soprattutto della rilevazione della non adeguatezza del prodotto rispetto alle sue esigenze di investimento, la società ricorrente si sarebbe astenuta dal sottoscrivere le polizze oggetto del contendere.

Il risarcimento può essere liquidato in misura pari alla perdita sofferta. Non può, infatti, essere condivisa l'eccezione del resistente che individua nella scelta della ricorrente di chiudere le operazioni anticipatamente rispetto alla loro scadenza una concausa della perdita. Anzi, al contrario, come il Collegio ha avuto modo di rilevare in precedenti occasioni, una volta avuto contezza del carattere inadeguato dello strumento finanziario è dovere dell'investitore attuare ogni comportamento

utile per minimizzare il danno, e tale è certamente anche la scelta di chiudere l'operazione per evitare che ulteriori perdite possano maturarsi.

Il risarcimento può, dunque, essere liquidato nella misura di € 36.917,50, a cui deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di € 2.325,80.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere alla società ricorrente la somma complessiva di € 39.243,30 per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi dalla data della decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi